


## VERBALE DI ACCORDO

Oggi 17 dicembre 2010 in Campi Bisenzio, Firenze, Via Einstein n. 26 presso Sasch Spa sono presenti Giacomo Cenni, non in proprio ma quale legale rappresentante di Sasch SpA, Aero Studio Srl e Primo Srl, Gianluca Giovannelli, non in proprio ma quale legale rappresentante di Go Real Estate Srl, Viale Libia Srl, TRT Spa e Gommatex Poliuretani Spa, Giuseppe Giovannelli, non in proprio ma quale legale rappresentante di Sator Srl in liquidazione, di Gommatex SpA e di Gommmatex jersey srl, Antonio Rosati, non in proprio ma quale legale rappresentante di Gerard Srl e Fin-Com Srl, e Giacomo Cenni e Giacomo Giovannelli, non in proprio ma quali legali rappresentanti a firma congiunta di Corsitalia Srl, ciascuno per la società o le società di cui è legale rappresentante, assistiti dall'avvocato Gian Luca Pinto, Piero Sarti di FILTEA CGIL di Firenze, Luigi Ceglia della FEMCA CISL di Firenze, Michele Cataneo della UILTA UIL di Firenze, Massimiliano Brezzo e Anna Rosa Stefani della Filctem-Cgil di Prato, Chiara Malinconi e Calogero Aronica della Femca-Cisl di Prato, Angelo Colombo della Uilta-Uil di Prato e Firenze e Umberto Marchi della FILCAMS CGIL, Giuseppe Viviano della FISASCAT CISL, Ernesto Lombardo della UILTUCS UIL, in rappresentanza delle rispettive segreterie nazionali, nonché gli RSU di Sasch Spa, TRT Spa, Gommatex Poliuretani Spa e le rappresentanze dei lavoratori di Gommatex Jersey e Gommatex Spa per esperire le procedure sindacali ex art. 4 e 24 L. 223/1991 avviate da Sasch Spa, Gommatex Spa, Gommatex Jersey, Aero Studios Srl, Go Real Estate Srl, Sator in liquidazione Srl, Viale Libia Srl e le procedure di affitto di azienda ex art. 47 L. 428/1990 avviate da Sasch Spa,



Handwritten signatures on the left margin, including a large stylized signature at the top, followed by initials 'gg', 'ge', and 'f'.



Handwritten signatures at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and initials.



Handwritten signatures on the right margin, including a large stylized signature at the top and another below it.



Aero Studios Srl, Go Real Estate Srl, Sator in liquidazione Srl, Viale Libia Srl  
a Via Monteverdi Srl.

**Sasch Spa**

Le parti, premesso che:

- per le ragioni ampiamente illustrate dalla società nel corso delle riunioni tenutesi si è determinata la necessità di procedere alla cessazione dell'attività aziendale con il conseguente esubero del personale occupato pari, ad oggi, a n. 132 lavoratori;
- la società con comunicazione datata 22/11/2010 ha attivato la procedura prevista dagli art. 4 e 24 della L. 223/1991, nel pieno rispetto degli adempimenti dalla stessa previsti, per tutti i propri dipendenti;
- nelle riunioni della procedura sono state compiutamente analizzate le cause che hanno determinato la società a procedere nei termini indicati;
- la società con comunicazione datata 1/12/2010 ha avviato la procedura di affitto di rami di azienda ex art. 47 L. 428/1990 per affittare il ramo di azienda con 72 dipendenti sito in Campi Bisenzio costituito dalle funzioni direzionali e logistiche della società ed i rami di azienda costituiti dai negozi di Catanzaro, Siracusa, Lucca, Ciampino, Verona, Parma, Serravalle Scrivia e Prato;
- che le organizzazioni sindacali sopra citate si sono costituite in entrambe le procedure;
- su richiesta delle organizzazioni sindacali, la società si è dichiarata disponibile a valutare il possibile ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività;

convengono quanto segue



Sede di Campi Bisenzio

1. Le premesse formano parte integrante di questo accordo.
2. La società presenterà, come richiesto dalle organizzazioni sindacali istanza di concessione, a favore di n. 72 dipendenti dello stabilimento della sede di Capalle, Campi Bisenzio (Firenze), della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale sulla base di un piano di gestione degli esuberi, con richiesta di pagamento diretto all'INPS.
3. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 5, L. 164/1975 e successive modifiche, riproducendo integralmente questa intesa. Le medesime organizzazioni sindacali si impegnano, altresì, ad ogni utile supporto nelle sedi competenti al fine di agevolare una rapida approvazione della citata istanza di CIGS.
4. A decorrere dal giorno successivo a questo accordo, o dal giorno successivo all'espletamento della procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 5 L. 164/1975, verranno collocati in CIGS fino a 72 dipendenti addetti alla sede di Capalle.
5. Le parti si danno espressamente atto che, per effetto della cessazione dell'attività, tutto il personale della sede di Campi Bisenzio è in esubero e la rotazione del personale posto in CIGS non è tecnicamente possibile e quindi la CIGS sarà per tutti a zero ore.

6. Durante il menzionato periodo di CIGS saranno collocati in mobilità i dipendenti che avranno manifestato la loro non opposizione in forma scritta al licenziamento.
7. Per tutto il personale restante la collocazione in mobilità avrà luogo al termine del periodo di CIGS o di CIG in deroga autorizzata o successivamente prorogata prescindendo dal criterio della disponibilità. Le parti hanno esercitato la facoltà di deroga e proroga dei termini previsti dall'art. 8, comma 4, decreto legge n. 236/1993.
8. Ove, per qualsiasi ragione, l'istanza di ricorso alla CIGS dovesse essere respinta, l'azienda si impegna a chiedere la CIG in deroga e, ove non sia concessa nemmeno questa, i lavoratori saranno immediatamente posti in mobilità prescindendo dal requisito della disponibilità.
9. Ai lavoratori comunque e da chiunque licenziati verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e a quelli tra loro che, ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c., sottoscriveranno verbali di conciliazione in sede protetta di accettazione del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione, sarà corrisposto un incentivo di € 5.300,00 lordi ciascuno.

#### Negozi

10. La società presenterà, come richiesto dalle organizzazioni sindacali istanza di concessione, a favore di n. 60 dipendenti addetti ai negozi, costituenti ciascuno un autonomo ramo di azienda, della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale sulla base di un piano di




gestione degli esuberanti, con richiesta di pagamento diretto all'INPS. Ove la CIGS non sia concessa, l'azienda si impegna a chiedere la CIG in deroga.


11. Le parti convengono il passaggio senza soluzione di continuità ex art. 2112 cc alle dipendenze di Via Monteverdi Srl dei dipendenti addetti ai negozi di Catanzaro, Siracusa, Lucca, Ciampino, Verona, Parma, Serravalle Scrivia e Prato a cui Via Monteverdi Srl continuerà ad applicare il ccnl per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi con mantenimento dell'attuale trattamento economico e normativo.

12. Le parti convengono che per i dipendenti dei negozi di Cagliari, Corigliano, Val di Chiana e Sesto Fiorentino, non oggetto dell'affitto a Via Monteverdi Srl, e quindi in esubero, sia chiesta la concessione della CIGS e/o della CIG in deroga e che i dipendenti addetti a tali negozi siano licenziati il giorno successivo la scadenza del termine di intervento della cassa integrazione o il giorno successivo alla comunicazione di mancata concessione della stessa.

13. Durante il menzionato periodo di cassa integrazione, autorizzata e/o prorogata, saranno collocati in mobilità o, in mancanza del diritto, licenziati i dipendenti che avranno manifestato la loro non opposizione in forma scritta al licenziamento.

14. Ai lavoratori comunque e da chiunque licenziati verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e a quelli tra loro che, ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c., sottoscriveranno verbali di conciliazione

in sede protetta di accettazione del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione, sarà corrisposto un incentivo di € 5.300,00 lordi ciascuno.

**Aero Studios Srl, Go Real Estate Srl, Sator Srl in liquidazione, Viale Libia Srl**

15. Le parti convengono il passaggio senza soluzione di continuità ex art. 2112 cc alle dipendenze di Via Monteverdi Srl dei dipendenti addetti ai negozi di Fiumicino e Desenzano di Aero Studios Srl, di Rho di Sator Srl in liquidazione, di Firenze, Cortenuova e Cantù di Go Real Estate Srl, di Moncalieri e Biella di Viale Libia Srl, cui Via Monteverdi Srl continuerà ad applicare il ccnl per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi con mantenimento dell'attuale trattamento economico e retributivo.

16. Le parti convengono che per i dipendenti dei negozi di Bari, Mesagne, Trieste e della sede di Aero Studios Srl, di Mondovì e Valmontone di Sator in liquidazione Srl, di Ragusa, Franciacorta, Roma lunghezza e Antegnate di Go Real Estate Srl e di Ivrea di Viale Libia Srl, non oggetto dell'affitto a Via Monteverdi Srl, e quindi in esubero, sia chiesta la concessione della CIGS e/o della CIG in deroga e che i dipendenti addetti a tali negozi siano licenziati il giorno successivo la scadenza del termine di intervento della cassa integrazione o il giorno successivo alla comunicazione di mancata concessione della stessa.

17. Durante il menzionato periodo di cassa integrazione, autorizzata e/o prorogata, saranno collocati in mobilità o, in mancanza del diritto,

*[Handwritten initials and signatures on the left margin, including 'ge', 'P/B', and 'R']*

*[Handwritten initials and signatures on the right margin, including 'G' and 'B']*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'MM', 'SP', and others]*




licenziati i dipendenti che avranno manifestato la loro non opposizione in forma scritta al licenziamento.

18. Ai lavoratori comunque e da chiunque licenziati verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e a quelli tra loro che, ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c., sottoscriveranno verbali di conciliazione in sede protetta di accettazione del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione, sarà corrisposto un incentivo di € 5.300,00 lordi ciascuno.

**Corsitalia Srl, Fin-com Srl, Gerard Srl e Primo Srl**

19. Le parti convengono il passaggio senza soluzione di continuità ex art. 2112 cc alle dipendenze di Via Monteverdi Srl dei dipendenti addetti ai negozi di Empoli e di Monselice di Corsitalia Srl, di Bologna di Fin-com Srl, di Montecatini di Gerard Srl, di Viareggio e Galliciano di Primo Srl, cui Via Monteverdi Srl continuerà ad applicare il ccnl per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi con mantenimento, allo stato, dell'attuale trattamento economico e retributivo.

20. Le parti convengono che per i dipendenti del negozio di Empoli di Gerard Srl e di Teramo di Primo Srl, costituenti autonomi rami di azienda non oggetto dell'affitto a Via Monteverdi Srl, e quindi in esubero, sia chiesta la concessione della CIGS e/o della CIG in deroga e che i dipendenti addetti a tali negozi siano licenziati il giorno successivo la scadenza del termine di intervento della cassa integrazione o il giorno successivo alla comunicazione di mancata concessione della stessa.





21. Durante il menzionato periodo di cassa integrazione, autorizzata e/o prorogata, saranno collocati in mobilità o, in mancanza del diritto, licenziati i dipendenti che avranno manifestato la loro non opposizione in forma scritta al licenziamento.

22. Ai lavoratori comunque e da chiunque licenziati verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e a quelli tra loro che, ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c., sottoscriveranno verbali di conciliazione in sede protetta di accettazione del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione, sarà corrisposto un incentivo di € 5.300,00 lordi ciascuno.

#### Gommatex Jersey Spa e Gommatex Spa

23. Premesso che con comunicazioni di Gommatex Jersey Spa del 22/11/2010 e di Gommatex Spa del 6/12/2010 le società hanno avviato le procedure di mobilità ex art. 4 e 24 L. 223/1991 dichiarando in esubero tutto il proprio rispettivo personale per cessazione dell'attività aziendale, le parti, dopo gli incontri tenutisi nelle rispettive procedure sindacali dove sono stati approfonditamente esaminati tutti gli aspetti relativi agli esuberanti ed i motivi degli stessi e dell'impossibilità di addivenire a soluzioni che li evitassero o, almeno, li limitassero, convengono per entrambe le società che: le società richiedano la concessione della CIGS per cessazione dell'attività aziendale; il personale di ciascuna società di cui alle rispettive comunicazioni di apertura della procedura di mobilità sia in esubero e pertanto la facoltà delle rispettive società di collocare, al termine del periodo di CIGS, o di CIG in deroga autorizzata e/o successivamente prorogata, o in caso di mancata concessione della cassa integrazione, tutto


il proprio personale in mobilità; la collocazione in mobilità durante il periodo di cassa integrazione del personale che non si opponga al licenziamento; il riconoscimento ai lavoratori comunque e da chiunque licenziati dell'indennità sostitutiva del preavviso e a quelli tra loro che, ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c., sottoscriveranno verbali di conciliazione in sede protetta di accettazione del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione, di un incentivo di € 5.300,00 lordi ciascuno.

**TRT Spa e Gommatex Poliuretani Spa**

24. Le parti convengono che i dipendenti di TRT Spa e Gommatex Poliuretani Spa passino alle dipendenze delle rispettive Newco affittuarie (rispettivamente Finissaggio TRT Srl e Gommatex Spalmati Spa) senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con mantenimento, allo stato, del trattamento economico e normativo goduto presso TRT Spa e Gommatex Poliuretani Spa.

Le new. Co. succitate riconosceranno le deleghe sindacali e le RSU in vigore prima dell' affitto d' azienda.

Le parti convengono altresì che, in caso di cessazione dell'affitto di azienda alle newco, ai lavoratori che ritorneranno alle dipendenze di TRT Spa e Gommatex Poliuretani Spa e che, dopo il periodo di cassa integrazione previsto dalle normative allora vigenti, verranno licenziati, verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e a quelli tra loro che, ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c., sottoscriveranno verbali di conciliazione in sede protetta di accettazione del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione, sarà corrisposto un incentivo di € 5.300,00 lordi ciascuno.

Handwritten initials and signatures on the left margin, including a large star-like mark and several illegible initials.

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'SP' and several other illegible marks.

Handwritten initials and signatures on the right margin, including a large 'S' and several other illegible marks.

TRT spa e Gommatex Poliuretani Spa si impegnano inoltre ad inserire in CIGS o in mobilita' ,con le stesse condizioni dinanzi indicate, i dipendenti che ne facciano richiesta prima dell' affitto d' azienda e, compatibilmente con le mansioni svolte, a sostituirli prioritariamente con dipendenti di Gommatex Jersey srl, Gommatex Spa e Sasch Spa, ai quali riconoscono lo stesso diritto di ripescaggio, con le stesse modalita' criteri e periodi previsti nell' accordo a latere Monteverdi srl del 17 dicembre 2010.

25. Le parti si impegnano a riprodurre questo accordo in ogni sede funzionale all'attuazione di quanto in questo accordo stabilito.

26. Le parti si danno reciprocamente atto di avere formalmente, sostanzialmente e compiutamente esperito le procedure di cui agli art. 4 e 24 L. 223/1991 ed ex art. 47 legge 428/1990 per Sasch Spa, Gommatex Spa, Gommatex Jersey Spa, Aero Studios Srl, Go Real Estate Srl, Sator in liquidazione Srl, Viale Libia Srl, TRT Spa e Gommatex Poliuretani Spa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Filctem Cgil di Firenze Femca Cisl di Firenze Uilta Uil di Firenze

Filctem Cgil di Prato Femca Cisl di Prato Uilta Uil di Prato

Fiscams Cgil Fisascat Cisl Uilfucs Uil

RSU Sasch RSU TRT RSU Gommatex Poliuretani

Rappresentanza dei lavoratori

*ge*  
*TA*

*ff*  
*★*

*ff*

*ff*  
*ff*  
*ff*  
*ff*

*ff*  
*ff*  
*ff*  
*ff*  
*ff*

di Gommatex Spa

*Rosario Nigro*

Rappresentanza dei lavoratori  
di Gommatex Jersey

Sasch Spa

*[Signature]*

Aero Studios Srl

*[Signature]*

Primo Srl

*[Signature]*

Oo Real Estate Srl

*[Signature]*

Viale Libia Srl

*[Signature]*

TRF Spa

*[Signature]*

Gommatex Poliuretani Spa

*[Signature]*

Satox Srl in liquidazione

*[Signature]*

Gommatex Spa

*[Signature]*

Gerard Srl

*[Signature]*

Fir Com Srl

*[Signature]*

Corsitalia Srl

*[Signature]*  
*[Signature]*

GOMMATEX JERSEY SRL

*[Signature]*

I sottoscritti Giacomo Cenni, non in proprio ma quale legale rappresentante di Sasch SpA, Aero Studio Srl e Primo Srl, Gianluca Giovannelli, non in proprio ma quale legale rappresentante di Go Real Estate Srl e Viale Libia Srl, Giuseppe Giovannelli, non in proprio ma quale legale rappresentante di Sator Srl in liquidazione, di Gommatex SpA e di Gommatex jersey srl, Antonio Rosati, non in proprio ma quale legale rappresentante di Gerard Srl e Fin-Com Srl, e Giacomo Cenni e Giacomo Giovannelli, non in proprio ma quali legali rappresentanti a firma congiunta di Corsitalia Srl, ciascuno per la società o le società di cui è legale rappresentante, si impegna a versare a ciascun dipendente delle rispettive società l'importo di netti euro 1.000,00 (euro mille/00) da imputarsi a titolo di 13a mensilità prima della presentazione dell'istanza di concordato delle rispettive società e comunque entro e non oltre il 31/12/2010.